

Sentenza del Giudice di Pace di Bari del 18 novembre 2004 n°3471 che ha condannato il solo assicurato e non anche il suo Assicuratore in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

(a cura di *****)

Interessante e ben motivata sentenza del Giudice di Pace di Bari Avv. ***** del 18 novembre 2004 n°3471 (riportata in calce per esteso) che ha condannato il solo assicurato e non anche il suo Assicuratore in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale.

Il sig. ***, assistito dagli ***** e T***** , citò nel 2002 il sig. *** e la Compagnia Unipol S.p.A. (assistita dall'Avv. *****) per sentirli condannare entrambi al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro.

In tale occasione il sig. ** aveva sottoscritto un modello di Constatazione Amichevole di Incidente "confessando" di essere responsabile del sinistro, per cui il sig. ** chiedeva la condanna sua e della sua Compagnia sulla scorta di tale "confessione" stragiudiziale.

La Compagnia però ritenne tale Constatazione Amichevole frutto di una frode e quindi la contestò in giudizio sostenendo che riferisse circostanze non vere.

Effettuata la istruttoria il Giudice ha ritenuto che gli elementi nel corso del processo acquisiti (audizione di testimoni; perizia ricostruttiva del sinistro) non confermassero la tesi dell'attore sig. ** per cui, avendo il convenuto sig. ** comunque sottoscritto una dichiarazione di responsabilità, lo ha condannato in prima persona al risarcimento, rigettando invece la domanda nei confronti della sua Compagnia contro la

quale tale dichiarazione non poteva avere alcun valore essendo stata formalmente contestata e con confermata dagli atti di causa.

La sentenza, ampiamente motivata, è molto interessante perchè il principio ivi asserito -del tutto "in linea" con quelli che regolano la materia- se adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza della opinione pubblica avrebbe un sicuro effetto deterrente per numerosissimi casi di frode: il denunciante di un " falso" sinistro infatti correrebbe il rischio di pagare "in proprio"!!

Avv. G*****. n° 3500/02; Sent n°3471/04

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Bari, avv. *****, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile n. 3500 R.G. 2002 promossa da:

** **, rappresentato e difeso dagli avv.ti ***** e *****,
domiciliatari

At*****

** **

Convenuto-contumace

Nonche'

Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. *****, domiciliatario

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato rispettivamente il 18 e 20.3.2002, ** ** conveniva in giudizio ** ** e la UNIPOL Ass.ni SpA e deduceva: che il 10.2.00 percorreva, alla guida dell'auto BMW ** di sua proprietà, la S.P. ** Grotte - Turi, con direzione Turi, quando veniva urtata nella parte anteriore destra dalla Ford Escort tg. ** di proprietà e condotta da ** E** assicurata per la R.C.A. con la Unipol Ass.ni; che, il conducente della Ford, nel tentativo di eseguire con la propria autovettura una manovra di inversione in detta S.P. provenendo da un tratturo sito sul lato destro della stessa nonostante la presenza di segnaletica verticale, ometteva di concedere la precedenza della BMW; che a seguito dell'impatto tra le due auto, anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia l'attore perdeva il controllo del mezzo che urtava con la parte anteriore il muro a secco posto a sinistra della sede stradale; che dopo l'urto transitava altra autovettura condotta da Cisternino Sante il quale prestava i primi soccorsi all'attore e al **, indicando le proprie generalità; che, poichè la BMW non era nelle condizioni di proseguire la marcia lo stesso attore contattava telefonicamente la ditta ** Giovanni per il recupero del mezzo per cui sopraggiungeva un carro attrezzi della citata ditta, condotto da ** ** il quale provvedeva al trasporto della BMW in ** presso la ditta ** ove rimaneva in deposito fino al 14.2 e, successivamente, trasportata presso un garage sito in Bari ove rimaneva sino alla demolizione, il 4.12.01, a ragione della irrecuperabilità della stessa per i danni subiti in occasione dell'incidente per cui è causa; che il ** rifiutava il servizio di recupero della Ford perchè riusciva a mettere in moto la propria auto nonostante fosse danneggiata; che la BMW subiva un danno per complessivi ? 6.543,72 di cui ? 819,10 per bolli auto anni 2000 e 2001, ? 712,71 a titolo di spese di immatricolazione della BMW, ? 28.10 per la demolizione, ? 232,41 per il soccorso stradale, custodia e trasporto, ? 619,75 per il fermo tecnico protrattosi per 8 gg., ? 4.131,66 quale valore commerciale dell'auto al momento del sinistro.

Chiedeva, pertanto, dichiarata la responsabilità esclusiva di ** E**, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di ? 6.543,72, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, e al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio. In via istruttoria l'interrogatorio formale di ** ** e prova testimoniale. Depositava i documenti allegati al proprio fascicolo.

Instauratosi regolare contraddittorio, si costituiva la sola UNIPOL Assicurazione che contestava la domanda, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio. La

convenuta società manifestava perplessità in ordine alla veridicità del sinistro disconoscendo la denuncia del proprio assicurato non ritenendo verosimile la ricostruzione dei fatti ivi contenuta. In particolare deduceva la incompatibilità tra lo stato dei luoghi, lo stato postumo dei mezzi coinvolti e dinamica denunciata in citazione e nel modello di denuncia. In via estremamente subordinata contestava anche il quantum della domanda perchè spropositato e non motivato. In via istruttoria chiedeva l'autorizzazione ad acquisire informative metereologiche delle condizioni del tempo del giorno 10.2.2000 e l'ammissione di CTU sulla dinamica del sinistro e la compatibilità, dei danni lamentati, con lo stato dei luoghi; nonchè il valore antesinistro della BMW dell'attore. Depositava i documenti allegati al proprio fascicolo.

Rimaneva contumace il ** ** nè rendeva l'interrogatorio formale deferitogli.

In sede istruttoria, acquisita l'informativa relativa alle condizioni metereologiche, ammesso l'interrogatorio formale del **, non reso per la mancata presenza dello stesso, veniva espletata la prova testimoniale e CTU.

Disposta la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 20.10.04 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti che si riportavano a quelle assunte negli atti di costituzione, ribadite nelle comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il convenuto ** ha ammesso la propria responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro per cui è causa dichiarando, nel modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, sottoscritto anche da ** **, prodotto dalla convenuta Unipol che: "giunto all'incrocio a causa della pioggia invadevo la strada urtando la BMW la quale usciva di strada sbandando". Il secondo comma dell'art. 5 D.L. 23.12.1976 n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.12.1977 n. 39 stabilisce che, quando il modulo in questione sia congiuntamente firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La giurisprudenza di merito ha attribuito alla C.A.I. il valore di confessione stragiudiziale; la mancata risposta da parte del ** all'interrogatorio formale deferitogli, unitamente alla predetta presunzione legale, integra la "fictio confessio" di cui all'art. 232 c.p.c.

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del ** deve ritenersi pienamente provata.

Ciò posto è necessario approfondire la valenza probatoria di tale confessione nei confronti sia del confitente sia dell'altra convenuta.

Osserva il giudicante che tale particolare efficacia probatoria nei confronti della compagnia assicuratrice non si trova in sintonia con il principio, accolto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la confessione del conducente, a norma dell'art. 2733, comma 2 c.c. fa piena prova dei fatti confessati contro l'autore della confessione mentre può essere liberamente apprezzata dal giudice, ai sensi dell'art. 2733 comma 3 c.c., alla luce degli altri elementi probatori emersi nel processo, nei confronti dell'assicuratore litisconsorte necessario (cfr. Cass. 95/689; Cass. 03/2222; Cass. 03/2649).

E' noto che gli artt. 18 e 23 della legge n. 990/1969 statuendo che il danneggiato che propone azione diretta nei confronti dell'assicuratore debba citare anche il responsabile del danno, hanno introdotto un principio di litisconsorzio necessario "meramente processuale"; le predette norme, infatti, impongono, nelle sole ipotesi di azione diretta contro l'assicuratore, l'accertamento con autorità di cosa giudicata del rapporto danneggiato - danneggiante e, conseguentemente, la necessità di partecipare al processo di quest'ultimo soggetto.

Tale qualificazione del rapporto processuale ha importanti implicazioni in materia di valutazione delle prove in quanto nelle ipotesi analoghe a quelle in esame, in cui la confessione sia resa dal solo danneggiante, gli effetti della stessa -come già detto- devono ritenersi regolati dal richiamato art. 2733 comma 2 c.c. Pertanto, le predette dichiarazioni confessorie del ** non possono ritenersi prova dei fatti in esse affermati nel rapporto fra assicurato e assicuratore in quanto rese soltanto da uno dei litisconsorti necessari; la società di assicurazione Unipol ha, infatti, dedotto l'inesistenza del sinistro de quo, sicchè la posizione processuale della stessa deve ritenersi distinta da quella del convenuto **.

Nella specie, dalla istruttoria espletata non sono emersi elementi obiettivi che possono costituire riscontro alla pretesa attorea ai fini della valutazione della confessione resa dal danneggiante con riferimento al rapporto danneggiato - assicuratore. Non possono assurgere ad elementi probatori le testimonianze rese dai due testi ascoltati, ***** e

** **, perchè nessuno dei due ha assistito al verificarsi del sinistro essendo giunti sul posto dopo che la BMW ebbe a scontrarsi contro il muro a secco. Il Cisternino ha dichiarato: "...Preciso che il giorno 10.2.00 mi trovavo a passare sulla S.P. ** - Turi e vidi che era avvenuto in incidente" . Il teste non precisa, nè poteva precisarlo, tra quali auto e con quale dinamica e solo ricorda che la BMW si trovava fuori strada su un muro e che vi era un'altra macchina che si trovava di traverso vicino alla S.P. ** - Turi senza indicare il proprietario nè la marca. Inoltre, lo stesso dichiara di aver accompagnato il ** presso il **, che gestiva il soccorso stradale, contraddicendo l'attore che, nell'atto di citazione, ha dichiarato di aver provveduto personalmente a contattare telefonicamente il ** per il recupero del mezzo. Il ** quale autista del carro attrezzi nulla dice in ordine alla dinamica del sinistro e neppure specifica quale fosse l'auto che egli avrebbe trasportato al deposito. Entrambi i testimoni hanno affermato che l'altra macchina era posizionata di traverso sulla strada provinciale leggermente spostata verso destra. L'attore non ha fornito fotografie delle auto coinvolte e le uniche, prodotte dalla convenuta assicurazione, non furono scattate sul luogo del sinistro per cui evidenziano soltanto i danni che presentavano le auto al momento in cui vennero esaminate dal perito dell'assicurazione.

Il CTU, al termine delle operazioni peritali, consistite nell'esame della documentazione fotografica prodotta, non avendo potuto visionare l'autoveicolo dell'attore, perchè demolito, e quello del convenuto ** perchè non presentatosi, nella simulazione del sinistro elaborata al computer sulla scorta di quanto dichiarato dalle parti in causa e su dati, quali la velocità di 50 Km/h attribuita alla BMW solo perchè la strada era regolata da divieto di superare tale velocità, e di 23 Km/h alla Ford Escort perchè una velocità inferiore non avrebbe giustificato le deformazioni subite dalla BMW, è giunto alla conclusione, non condivisa dal giudicante, per la compatibilità tra stato dei luoghi, stato postumo dei mezzi coinvolti e dinamica denunciata in citazione. Senonchè, come giustamente osservato dal CTP dell'Unipol, il programma effettua tutti i calcoli cinematici in base ai dati che vengono inseriti all'inizio della elaborazione per cui, è ovvio, che il risultato finale è legato al tipo di informazioni che vengono forniti al programma; se i dati non sono oggettivi ma basati su considerazioni soggettive, come la velocità dei mezzi, il risultato è difforme dalla reale dinamica del sinistro.

Il CTP ing. *****, sulla base di un ragionamento suffragato da dati tecnici ha evidenziato che la deformazione riportata dal parafrangente anteriore

destro e dal paraurti anteriore della BMW non è compatibile con il danno visibile sulla parte anteriore sinistra della Ford la quale, anziché presentare lo schiacciamento obliquo dello spigolo anteriore sinistro, in base alla presunta posizione posseduta dell'auto in fase di immissione a destra, presenta invece un tipico danno da urto piano frontale che interessa tutta la larghezza della vettura in modo quasi uniforme che non trova alcuna rispondenza con i danni riportati dall'attore. Ha, inoltre, evidenziato la incompatibilità del danno individuato sulla parte anteriore destra della Ford con il sinistro descritto nell'atto di citazione, danno che a dire del CTU sarebbe conseguito all'urto contro il muro a secco delimitante a destra il tratturo e ciò come effetto del primo contatto a sinistra con la BMW.

Ma tale danno è incompatibile con quanto affermato dai testimoni i quali hanno concordemente posizionata la Ford di traverso sulla strada provinciale, leggermente spostata a destra. Inoltre, la Ford avrebbe subito in seguito all'impatto una rotazione oraria di 90° su se stessa che è incompatibile con la velocità di 50 Km/h attribuita dal CTU alla BMW. Lo stesso CTU ha ammesso, nei chiarimenti alla relazione tecnica d'ufficio, "la difficoltà di fornire una dinamica certa dell'incidente perchè mancano indizi che mostrino la posizione assunta dagli autoveicoli dopo la fase d'urto".

In definitiva, quindi, deve ritenersi che nei confronti dell'assicuratore non è stata raggiunta la prova del coinvolgimento del veicolo da lui assicurato nel sinistro in esame.

Come si è esposto innanzi la regola applicabile alla confessione resa dal danneggiante è quella del secondo comma dell'art. 2733 c.c. sì che essa fa piena prova dei fatti confessati contro il convenuto ** il quale è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal **, nei limiti di cui diremo in seguito.

Ritiene il giudicante che la causa unica dell'incidente non sia stata la inosservanza da parte del ** del precetto dell'art. 145, comma 4 del C.d.S. che impone al conducente di dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. La gravità dei danni della BMW e del muretto a secco per l'urto della prima contro il secondo, non potevano che determinarsi per effetto della velocità dell'auto del ** il quale non poteva marciare, come ipotizzato dal CTU, ad una velocità di 50 Km/h perchè sarebbe stato in grado di arrestare la marcia del proprio mezzo

evitando l'impatto con la Ford che, come si è accertato in precedenza, aveva già impegnato l'incrocio tant'è che dopo l'urto si trovava posizionata di traverso sulla strada provinciale. L'attore, quindi, ha violato l'art. 141 C.d.S. che prescrive, tra l'altro, che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza specialmente all'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile e, in particolare, regolando la velocità in prossimità delle intersezioni e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altro veicolo.

L'esistenza di elementi concreti di colpa a carico di entrambi i conducenti impone di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta dei protagonisti nella determinazione dell'evento e il grado di colpa di ciascuno dei conducenti che, quantificato in misura percentuale è, a parere del giudicante, pari al settanta per cento attribuibile al ** ponendo il restante trenta per cento a carico dell'attore.

Il valore antesinistro della BMW indicato dal CTU in ? 5.681,03 non può essere condiviso, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, avendolo l'attore quantificato in ? 4.131,66; vengono riconosciute le spese di immatricolazione pari a ? 712,71 oltre ? 28,10 per la demolizione e ? 232,41 per il soccorso, trasporto e custodia come documentato nelle fatture prodotte, mentre non vengono liquidate le spese per il fermo tecnico e per i bolli auto per il 2000 e 2001, essendosi il sinistro verificato nel febbraio 2000, ed essendo la riparazione risultata immediatamente antieconomica.

Pertanto il danno risarcibile ammonta a complessivi ? 5.104,88 che, per effetto del concorso di colpa dell'attore nella misura del 30% si riduce a ? 3.573,42 che vengono poste a carico del convenuto ** oltre gli interessi e il danno da svalutazione.

Atteso l'esito del giudizio, tenuto conto della particolarità della fattispecie, questo giudice ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra l'attore e la Unipol Ass.ni; in considerazione del riconosciuto concorso di colpa si compensa un terzo delle spese tra l'attore e il convenuto ** ponendo a carico di quest'ultimo i restanti due terzi che si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore accertato della domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ** ** nei confronti di ** ** e della Unipol Ass.ni, così provvede:

a) accoglie in parte la domanda proposta dall'attore nei confronti di ** E** e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di ? 3573,42 oltre il danno da svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo;

b) compensa per un terzo le spese del giudizio tra l'attore e il convenuto e condanna lo stesso ** al pagamento, in favore degli avv.ti M***** e ******, anticipatari, dei rimanenti due terzi che liquida in complessivi ? 3.987,00 di cui ? 1.259,00 per spese, ivi comprese le spese di CTU, ? 1.954,00 per diritti e ? 774,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, CAP e IVA come per legge;

c) compensa interamente le spese del giudizio l'attore e la Unipol Ass.ni S.p.A..

Sentenza esecutiva per legge.

Bari, 11.11.2004

Il Giudice di Pace

Avv. *****

Depositato in cancelleria

Bari, 18 Nov. 2004

<https://www.diritto.it/sentenza-del-giudice-di-pace-di-bari-del-18-novembre-2004-n3471-che-ha-condannat-o-il-solo-assicurato-e-non-anche-il-suo-assicuratore-in-una-causa-di-risarcimento-danni-da-sinistro-stradale/>